

VERBALE DI GARA N. 616 DEL 21/02/2025

(PROCEDURA APERTA n° 01/2025 PER LA FORNITURA BIENNALE DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE)

In data 21/02/2025 alle ore 10:15 si è riunita la commissione di gara, nominata con nota prot. 3153 del 20/02/2025 e 3217 del 20/02/2025, incaricata di compiere l'apertura delle offerte riferite alla procedura aperta in oggetto, autorizzata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° n. 125 del 27/12/2025.

Sono presenti:

- Dott. Nicola Carrieri – Presidente
- Dott.ssa Marilena Passeretti – Componente
- Dott. Palmò Duggento – Componente

Svolge le funzioni di segretario il Dott. Palmò Duggento

La seduta, tenuta in forma pubblica presso la sede di Kyma Mobilità s.p.a., è stata aperta alla partecipazione dei concorrenti mediante videoconferenza sulla piattaforma "<https://www.gotomeeting.com/it-it>".

La seduta si tiene presso la sede di KYMA MOBILITÀ S.p.A., con partecipazione dei concorrenti mediante videoconferenza sulla piattaforma "<https://www.gotomeeting.com/it-it>".

Le società che hanno presentato l'offerta, come nel prospetto che segue, hanno ricevuto il link per la partecipazione alla seduta.

Sono collegati i seguenti delegati dei concorrenti:

- Massimiliano Carradori per la Q8 Quaser srl

La Commissione prende atto che sul portale "kymamobilita.trasparenza.com", per la gestione delle gare telematiche, sono pervenute le seguenti offerte:

N.	RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	PROTOCOLLO
1	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	01252710403	N. 2984 del 18/02/2025
2	Petrolmenga S.R.L.	01996880744	N. 3021 del 18/02/2025
3	Q8 Quaser S.r.l.	06543251000	N. 3057 del 19/02/2025

I Commissari dichiarano di non essere a conoscenza, al momento dell'assunzione dell'incarico riferito alla gara in oggetto, della sussistenza di alcuna situazione che comporti l'obbligo di astensione dalla partecipazione alla Commissione.



La Commissione prende atto che i plichi telematici presentati di concorrenti sono conformi alle prescrizioni contenute nell'allegato "Modulo Operativo Gara Telematica" e sono pervenuti nei termini previsti dal bando di gara.

La Commissione decide, allora, di passare all'esame della documentazione in essi contenuta, in ordine di numero di protocollo.

I risultati dell'esame sono riportati nella tabella che segue:

Documenti	BRONCHI	Petrolmenga	Q8
a - copia del bando di gara	SI	SI	SI
b - domanda di partecipazione alla gara	SI	SI	SI
c- attestazione ANAC	SI	SI	SI
d - attestazione del versamento della cauzione provvisoria o polizza fideiussoria	SI	SI	SI
e- DGUE	SI ¹	SI ²	SI ³

1 - Il concorrente ha presentato cauzione provvisoria di € 119.000,00, a fronte di una richiesta, nel bando di gara, di cauzione di importo di € 170.000,00, allegando, a suo corredo, file contenente certificazione di qualità della serie ISO 9001:2015 n. 2244, rilasciata da Certiquality s.r.l., non in forma di copia autentica, come, invece, richiesto all'art. 6 lett. d) del bando di gara per i casi di fruizione della facoltà di riduzione dell'importo della cauzione, ai sensi dell'art. 106 comma 8 del D.Lgs. 36/2023.

Il concorrente pertanto, è ammesso al soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del D. lgs. 36/2023, nell'ambito del quale dovrà produrre copia autenticata, nelle forme previste dagli artt. 18 oppure 19 del D.P.R. n. 445/2000, della certificazione di qualità serie ISO 9001:2015 n. 2244, rilasciata da Certiquality s.r.l., che dà titolo alla riduzione di garanzia prevista ai sensi dell'art. 106 comma 8 del D.Lgs. 36/2023.

2 - Il concorrente ha presentato cauzione provvisoria di € 85.000,00, a fronte di una richiesta, nel bando di gara, di cauzione di importo di € 170.000,00, non allegando, a suo corredo, alcuna

copia di certificazione di qualità che dia titolo alla riduzione di garanzia prevista ai sensi dell'art. 106 comma 8 del D.Lgs. 36/2023, come , invece, richiesto all'art. 8 lett. d) del bando di gara.

Dall'importo della polizza fideiussorie presentata dal concorrente, parrebbe che esso abbia inteso usufruire di riduzione del 50 %, che, nel codice degli appalti (art. 106 comma 8 del D.Lgs. 36/2023) è prevista unicamente in caso di micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese, casistiche nelle quali la Petrolmenga s.r.l. non rientra, come dichiarato nel DGUE.

Tale norma, infatti consente solo le seguenti riduzioni:

1. riduzione del 30% per operatori cui sia stata rilasciata la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
2. riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.
3. riduzione del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente.
4. riduzione fino ad un importo massimo del 20%, quando l'operatore economico posseda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13 nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, individuazione che, nel bando di gara , Kyma Mobilità non ha espletato, non consentendo, quindi tale ulteriore caso di riduzione.

Il concorrente, pertanto ammesso al soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del D. lgs. 36/2023, nel quale dovrà produrre:

- copia autenticata, nelle forme previste dagli artt. 18 oppure 19 del D.P.R. n. 445/2000, della certificazione di qualità che dà titolo alla riduzione di garanzia prevista ai sensi dell'art. 106 comma 8 del D.Lgs. 36/2023.


- appendice di integrazione alla cauzione prestata fino all'importo consentito sulla base della certificazione di qualità prodotta nel caso in cui l'importo di € 85.000,00 non risulti coerente con essa sulla base dell'art. 106 comma 8 del D.Lgs. 36/2023.

3 - Il concorrente ha presentato cauzione provvisoria di € 119.000,00, a fronte di una richiesta, nel bando di gara, di cauzione di importo di € 170.000,00, non allegando, a suo corredo, alcuna copia di certificazione di qualità che dia titolo alla riduzione di garanzia prevista ai sensi dell'art. 106 comma 8 del D.Lgs. 36/2023, come , invece, richiesto all'art. 8 lett. d) del bando di gara.

Dall'importo della polizza fideiussorie presentata dal concorrente, parrebbe che esso abbia inteso usufruire di riduzione del 30 %, che, nel codice degli appalti (art. 106 comma 8 del D.Lgs. 36/2023) è prevista unicamente operatori cui sia stata rilasciata la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;

Tale norma, infatti consente solo le seguenti riduzioni:

1. riduzione del 30% per operatori cui sia stata rilasciata la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
2. riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.
3. riduzione del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente.



4. riduzione fino ad un importo massimo del 20%, quando l'operatore economico possenga uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13 nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, individuazione che, nel bando di gara, Kyma Mobilità non ha espletato, non consentendo, quindi tale ulteriore caso di riduzione.

Il concorrente, pertanto ammesso al soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del D. lgs. 36/2023, nel quale dovrà produrre:

- copia autenticata, nelle forme previste dagli artt. 18 oppure 19 del D.P.R. n. 445/2000, della certificazione di qualità che dà titolo alla riduzione di garanzia prevista ai sensi dell'art. 106 comma 8 del D.Lgs. 36/2023.

- appendice di integrazione alla cauzione prestata fino all'importo consentito sulla base della certificazione di qualità prodotta nel caso in cui l'importo di € 119.000,00 non risulti coerente con essa sulla base dell'art. 106 comma 8 del D.Lgs. 36/2023.

La commissione, pertanto, assume e seguenti decisioni:

- di ammettere al soccorso istruttorio il concorrente BRONCHI COMBUSTIBILI SRL per le motivazioni esposte in tabella al punto 1, Petrolmenga S.R.L. per le motivazioni esposte in tabella al punto 2, Q8 Quaser S.r.l. per le motivazioni esposte in tabella al punto 3.

Verbale letto, confermato e sottoscritto alle ore 11:15.

